SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 luglio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2023, n. **91**.

Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409 in merito ai titoli abilitanti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, in particolare l'articolo 8 ter, comma 1, ai sensi del quale è previsto che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione, nonché il comma 2 della medesima disposizione, ai sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;

Vista l'intesa sancita tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 9 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche (Rep. atti n. 104/CSR);

Visto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «legge annuale per il mercato e la concorrenza», che prevede:

al comma 153, che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge;

al comma 154, che le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153;

al comma 155, che il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154;

al comma 156, che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute;

Considerato che la disciplina legislativa da attuare inquadra l'oggetto del presente provvedimento nell'ambito della definizione di principi generali in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, poiché lo stesso è finalizzato ad introdurre regole di garanzia minima di sicurezza e qualità nell'erogazione delle attività sanitarie uniformi a livello nazionale, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, fatte comunque salve le prerogative delle regioni e province autonome in ordine all'organizzazione dei propri servizi sanitari;

Considerato, inoltre, che la disciplina legislativa cui dare attuazione con il presente provvedimento presenta un'incidenza diretta in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e)* della Costituzione, rientrando la stessa nell'ambito delle misure di cui alla relativa legge annuale per il mercato e la concorrenza, legge 4 agosto 2017, n. 124 e richiedendo pertanto l'implementazione di regole uniformi a livello nazionale, fatte comunque salve le prerogative delle regioni e province autonome in ordine alla propria organizzazione amministrativa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. atti n. 57/CSR del 28 aprile 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022, n. 1677/2022;

Vista la nota del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. 9112-P del 21 ottobre 2022 e le relative indicazioni di revisione del testo del provvedimento;

Vista la presa d'atto del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla nota prot. 725-P del 25 gennaio 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le attività di accertamento, vigilanza e sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario ai sensi dell'articolo 1, commi 153, 154 e 155 della medesima legge, per i casi di mancato rispetto di tale obbligo.

2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, tenendo conto dei propri ordinamenti organizzativi in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel presente decreto.

Art. 2.

Accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi

1. Nell'ambito delle procedure inerenti all'autorizzazione delle strutture all'esercizio dell'attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, commi 153, 154, 155, ciascuna regione individua l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali.

2. Le strutture autorizzate all'esercizio di attività odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all'ufficio competente per le attività di vigilanza di cui al precedente comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

3. L'amministrazione competente per le attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei suddetti requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124, anche su richiesta dell'amministrazione sanitaria territoriale, dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela della salute e del Ministero della salute.

Art. 3.

Vigilanza e sospensione

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, la regione vigila sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli uffici competenti per le attività di vigilanza ai sensi del precedente articolo 2, i quali provvedono all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L'amministrazione che procede al suddetto accertamento ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento, nonché all'amministrazione competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In caso di accertate violazioni della normativa di cui al precedente articolo 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto destinatario di diffida può presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e nomina, nell'immediatezza della ricezione della diffida, un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario della struttura interessata, individuato tra i soggetti dotati dei necessari titoli abilitanti per l'attività di direzione sanitaria. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di nomina del responsabile provvisorio da parte del soggetto titolare della struttura, alla stessa provvede l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione secondo l'ordinamento regionale.

3. Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di cui al precedente comma 2, l'amministrazione diffidante dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause che hanno determinato il relativo provvedimento. L'amministrazione procedente dà tempestiva comunicazione del provvedimento di sospensione all'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento, nonché all'amministrazione competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla parte di attività odontoiatrica esercitata dalle strutture polispecialistiche autorizzate, nel caso in cui i provvedimenti indicati sanzionatori siano rivolti al direttore sanitario responsabile dell'attività odontoiatrica di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

5. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono autorizzate dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo l'ordinamento regionale, a seguito di accertamento della rimozione delle cause di sospensione dell'autorizzazione e di temporanea chiusura della struttura, nonché, previo parere favorevole dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1839

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti). — Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 8-*ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)*. — 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati».

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

«Art. 8 *(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). — Omissis*.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), commi 153, 154, 155 e 156:

«*Omissis*.

153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.

155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.

156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all'art. 1:

— Per i commi 153, 154, 155 e 156 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i commi 153, 154 e 155 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i commi 154 e 156 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

23G00100

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Cornaredo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cornaredo (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 16 maggio 2023, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cornaredo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Laura Visone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cornaredo (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Yuri Santagostino.

Il citato amministratore, in data 16 maggio 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 giugno 2023.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cornaredo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Laura Visone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Milano.

Roma, 27 giugno 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 dicembre 2022.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Ritenuto necessario definire le modalità di applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli nonché i termini e le modalità per la conversione dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

Regioni: le regioni e le province autonome.

Autorità competenti: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome.

Agea: Agea coordinamento.

Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.

Regolamento delegato: il regolamento (UE) 2018/273 e successive modificazioni ed integrazioni.

Regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) 2018/274 e successive modificazioni ed integrazioni.

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale.

Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata: ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE di esecuzione n. 2016/1150 e successive modificazioni ed integrazioni, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività, identificata attraverso il CUAA.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del presente decreto.

2. Le autorizzazioni sono concesse, con le specifiche di cui all'allegato I, ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente.

3. Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

Art. 3.

Esenzioni dal sistema di autorizzazioni

1. Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 62 paragrafo 4 del regolamento, come novellato dall'art. 1, punto 10, lettera *b)* del regolamento (UE) 2021/2117 non si applicano alle superfici destinate:

a scopi di sperimentazione;

alla coltura di piante madri per marze;

esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;

a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;

per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

2. Le regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare.

3. Le regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, per la conservazione delle risorse genetiche e per la coltura di piante madri per marze, sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

Art. 4.

Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. La gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è consentito il trasferimento del diritto di reimpianto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

Art. 5.

Criterio di ammissibilità

1. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella soggetta a vincoli all'impianto del vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

2. Le richieste di cui al comma 1 contengono:

a) la dimensione e la regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.

b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di cinque anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari.

3. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera *b)*, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Art. 6.

Autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie maggiore tra:

a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente;

b) la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente.

2. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.

3. Il Ministero rende noto, con decreto direttoriale, entro il 30 novembre di ogni anno, il criterio di cui al comma 1, adottato sulla base di proprie scelte strategiche, nonché la superficie che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva.

4. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'art. 46 del regolamento.

Art. 7.

Meccanismo di salvaguardia e criteri aggiuntivi

1. Entro il 1° febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è fissata l'eventuale applicazione di:

a) una percentuale di incremento della superficie vitata inferiore a quella stabilita all'art. 6 comma 1, comunque superiore allo 0% e la relativa quantificazione;

b) limitazioni al rilascio di autorizzazioni per specifiche aree;

c) criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'art. 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni.

2. Le eventuali limitazioni di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni: l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettiva di mercato relativa a tali prodotti e l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta od indicazione geografica protetta.

3. Ai fini del comma 1, lettera *b)*, le regioni trasmettono al Ministero una comunicazione di limitazione del rilascio di autorizzazioni in un'area specifica del proprio territorio, corredata da una relazione tecnico-economica che giustifichi tale richiesta, sulla base delle motivazioni di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ogni anno.

4. Il Ministero, ai fini del comma 1, può tenere conto delle raccomandazioni presentate, entro il 15 gennaio, di ogni anno da organizzazioni professionali riconosciute a livello nazionale ed operanti nel settore vitivinicolo. Tali raccomandazioni sono giustificate come descritto al comma 2, corredate da una relazione tecnico-economica e precedute da un accordo fra le parti interessate, rappresentative della zona geografica di riferimento, previa concertazione con le regioni interessate.

Art. 8.

Criteri di priorità

1. Le regioni possono applicare i seguenti criteri di priorità:

A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali, che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo, di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato.

Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro, che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

b) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali, a norma dell'art. 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di cinque anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045;

B) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'art. 64, paragrafo 2, lettera d, del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato:

a) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

b) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

c) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

e) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

f) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km^2 caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici.

C) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera *b)* dell'art. 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.

D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera *h)* dell'art. 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le regioni possono definire un intervallo inferiore.

2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere completata dalle regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio.

3. Ciascuna regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero, secondo la tabella riportata nell'Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).

4. Le regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità e secondo i termini previsti dal comma 3.

5. È applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità e secondo i termini previsti al comma 3.

6. Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell'azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l'autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 9.

Procedura per le domande di autorizzazione per nuovi impianti

1. Le domande per le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti.

2. Il Ministero comunica alle regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto.

Art. 10.

Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino ufficiale regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

2. Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro trenta giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.

3. Le superfici oggetto di rinuncia sono utilizzate prioritariamente per sanare errori di sistema o di istruttoria indipendenti dalla volontà del richiedente, verificatesi nelle domande presentate nell'annualità successiva rispetto a quella in cui si è verificata la rinuncia. Le superfici rimanenti vengono utilizzate per la determinazione della superficie disponibile, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le domande ammissibili sono accettate nella loro totalità, qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero.

2. Nel caso in cui le domande ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione annualmente dal Ministero è comunque garantita, alle singole regioni, una superficie uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'art. 6, comma 1, calcolata a livello regionale, a cui si applicano i seguenti correttivi definiti con successivo provvedimento.

Alle regioni è garantita una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 10.

3. Qualora in una determinata regione si registrino domande ammissibili per una superficie inferiore rispetto a quella disponibile, l'eventuale superficie in esubero è redistribuita, tra le regioni che presentano maggiori domande rispetto alla superficie disponibile, in modo direttamente proporzionale alle relative quote regionali della superficie messa a disposizione dal Ministero.

4. In caso di applicazione dei meccanismi di salvaguardia e criteri aggiuntivi dell'art. 7, tale assegnazione è attuata secondo i criteri di cui al relativo comma 1.

5. Nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato con le modalità e secondo i termini previsti al comma 3 dell'art. 8 e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.

7. A seguito delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, le eventuali superfici ancora disponibili per ciascuna regione sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite.

Capo III
AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

Art. 12.

Autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che estirpano una superficie vitata e che presentano una richiesta alle regioni competenti. Tale autorizzazione è utilizzabile nella stessa azienda che ha proceduto all'estirpazione e corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata. L'estirpo di impianti non autorizzati non dà origine ad autorizzazioni al reimpianto.

2. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di tre anni a partire dalla data di concessione.

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 2, le autorizzazioni per reimpianti da estirpo, concesse dall'entrata in vigore del regolamento 2021/2117, che riguardano la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, hanno validità di sei anni dalla data di concessione, a condizione che il richiedente, a pena di decadenza dell'autorizzazione, reimpianti il vigneto sulla medesima superficie nella quale è stato effettuato l'estirpo.

Qualora il richiedente effettui il reimpianto, su superficie diversa rispetto alla superficie estirpata, tale reimpianto risulta privo di autorizzazione ed in assenza di altre autorizzazioni valide, il richiedente deve procedere, ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1308/2013, ad estirpare il vigneto realizzato.

4. L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di *ratio*, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

Art. 13.

Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle regioni in qualunque momento dell'anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione. Il mancato rispetto del termine non consente alle regioni di concedere l'autorizzazione per il reimpianto.

2. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022.

3. Se le regioni non hanno deciso restrizioni a norma dell'art. 8 del regolamento di esecuzione 2018/274 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni riportati all'art. 9, comma 1, secondo capoverso del medesimo regolamento, è possibile esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa.

4. Le regioni hanno facoltà di richiedere al conduttore, che intende effettuare una estirpazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di reimpianto, una comunicazione preventiva per la verifica delle superfici. Tale comunicazione è effettuata utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.

5. La comunicazione preventiva eventualmente prevista dalle regioni, ai sensi del precedente comma, non è più richiesta a conclusione delle operazioni di allineamento allo schedario grafico, le cui modalità sono definite con successivo provvedimento.

6. Il conduttore procede all'estirpazione dichiarandone l'effettuazione utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo. Tale dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.

7. Le regioni svolgono l'istruttoria e verificano i requisiti.

Art. 14.

Concessione di autorizzazioni per reimpianti da estirpo

1. Le regioni concedono le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

2. Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, le autorizzazioni, senza ulteriore comunicazione da parte delle regioni, sono da considerarsi concesse automaticamente alla data in cui la superficie è stata estirpata, a condizione che le varietà da impiantare siano classificate per l'impianto nella rispettiva regione.

3. Fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello Schedario viticolo disciplinato dalle regioni, il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione *ex post* che funge da domanda di autorizzazione.

Art. 15.

Autorizzazione di reimpianto anticipato

1. Il produttore può procedere a richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti.

2. Il conduttore effettua la comunicazione di voler procedere al reimpianto anticipato, specificando le superfici vitate equivalenti che si impegna ad estirpare. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal produttore, è corredato della costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalla regione competente.

3. La regione competente effettua i controlli sulle superfici.

4. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

5. La comunicazione di avvenuto reimpianto, di cui al comma precedente, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente regione.

6. Il conduttore, entro i termini previsti dalla regione, comunica tramite l'apposita funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo l'avvenuta estirpazione della superficie di cui al precedente comma 2. Tale comunicazione aggiorna lo Schedario viticolo.

7. La regione competente effettua i controlli sulla superficie estirpata, per la quale non viene concesso alcun diritto di reimpianto e procede allo svincolo della cauzione.

8. I conduttori devono effettuare l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. Alla superficie non estirpata si applica l'art. 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 16.

Reimpianto da autorizzazioni di reimpianto e da autorizzazioni di nuovo impianto

1. Il conduttore titolare di un'autorizzazione al reimpianto o di nuovo impianto in corso di validità, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 4, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dall'autorizzazione utilizzata e, nell'ambito delle parcelle agricole particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti.

2. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, l'avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo.

3. La comunicazione di avvenuto impianto aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della regione.

Capo IV

CONVERSIONI, MODIFICHE, COMUNICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17.

Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori

1. I titolari di diritto di impianto presentano alla regione competente le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione del Ministero e può formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'art. 64 del regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025.

3. Il Ministero assegna le autorizzazioni di cui al comma 2, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del presente decreto, a partire dall'anno 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

4. Le regioni concedono le autorizzazioni, di cui al comma 1, entro tre mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

5. Le regioni possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare, nella domanda, l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione.

Art. 18.

Comunicazioni

1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 33 del regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

entro il 15 febbraio di ogni anno:

a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;

b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;

c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del regolamento.

Entro il 15 ottobre di ogni anno:

a) le domande ricevute;

b) le domande respinte;

c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

2. A norma dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Art. 19.

Attuazione, controlli e sanzioni

1. Le modalità attuative del presente decreto nonché quelle per definire le verifiche ed i controlli, di cui all'art. 12 del regolamento di esecuzione, sono definite dal Ministero di concerto con le regioni.

2. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione per nuovi impianti, concessa nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a quanto disposto dalla legge n. 238/2016, art. 69, comma 3, e comma 5.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle modalità attuative, di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 71 del regolamento e all'art. 46 del regolamento delegato e dell'art. 69 della legge n. 238/2016.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, come previsto dall'art. 8, comma 9 della legge n. 238/2016, sarà implementato il sistema informatico di gestione del potenziale viticolo.

5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti, nonché di altre situazioni valutate dall'Autorità competente comportano la non applicazione delle sanzioni previste.

6. Non vengono, altresì, applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione della domanda indipendenti dalla volontà del richiedente e legati ad errori di sistema o del soggetto istruttore.

Art. 20.

Sovrainnesto

1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata dallo Schedario viticolo.

2. Il conduttore comunica l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione aggiorna lo Schedario viticolo. Le varietà da reinnestare devono essere le medesime classificate per l'impianto nella rispettiva regione.

Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, nonché il decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1082

ALLEGATO *I*

Specifiche contenute nell'Autorizzazione per nuovo impianto, reimpianto od originata da diritto di impianto.

Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche:

a) codice unico di identificazione dell'azienda agricola;

b) tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti);

c) codice identificativo della pratica;

d) regione di rilascio;

e) data di rilascio;

f) data termine validità;

g) superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.

ALLEGATO *II*

Applicazione dei criteri di priorità e del limite massimo per domanda stabilito a livello regionale.

Dal 2018, è fissata l'applicazione dei criteri di priorità per l'intera superficie destinata alla crescita calcolata a livello regionale.

La scelta sulla ponderazione dei criteri e il limite massimo per domanda stabilito a livello regionale sono così definiti:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ……………………………………………

Nessun criterio di priorità	Art 8 comma 1 lettera A) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)	Art 8 comma 1 lettera *B)* (superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali)		Art 8 comma 1 lettera *c)* (produzione biologica)	Art 8 comma 5 (limite massimo per domanda)
(X)	Ponderazione (da 0 ad 1)	Tipologia superficie individuata 1);2);3);4);5);6)	Ponderazione (da 0 ad 1)	Ponderazione (da 0 ad 1)	Ettari (fino a 50 ettari)

23A04075

DECRETO 30 marzo 2023.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni applicative della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, recante «Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238», così come modificato dal decreto direttoriale prot. n. 746 del 24 giugno 2020;

Visto il decreto n. 293 del 20 marzo 2015, modificato, da ultimo, dal decreto n. 627 del 18 maggio 2016, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito Testo unico delle accise - *TUA)* ed, in particolare, gli articoli 28 e 33, recanti, rispettivamente, disposizioni sui depositi fiscali di alcole e sull'accertamento della relativa accisa nonché l'art. 26, comma 6, relativo alle miscele gassose di origine biologica;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2022/126, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda l'intervento dei sottoprodotti della vinificazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 8 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

c) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) Agea: organismo di coordinamento Agea;

e) OP: Organismo pagatore competente;

f) PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;

h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) produttori: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;

k) distillatori: i soggetti esercenti una distilleria di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, punto 1) del TUA e riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

l) ADM: l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ed i rispettivi uffici di competenza;

m) Cufaa: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari;

n) registro telematico: il registro vitivinicolo telematico di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293;

o) TUA: Testo unico delle accise.

Art. 2.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste all'art. 58, paragrafo 1, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2021/2115, dall'allegato VIII, parte II, sezione D del regolamento nonché dagli articoli 41 e seguenti del regolamento delegato, articoli 16 e seguenti del regolamento di esecuzione e dagli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2019/934.

2. Fatte salve le espresse disposizioni contenute nei disciplinari dei vini DOP e IGP che consentono il tradizionale impiego delle vinacce nella rifermentazione dei vini stessi, in conformità all'allegato VIII, parte II, sezione D del regolamento, è vietata la sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 6, al ritiro sotto controllo.

Art. 3.

Soggetti esonerati

1. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo:

a) i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6000 kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl;

b) i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Art. 4.

Termini

1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 238/2016, o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 6 del presente decreto, è effettuata:

per le vinacce, entro trenta giorni dal loro ottenimento oppure, per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, entro novanta giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016;

per le fecce denaturate, entro trenta giorni dal loro ottenimento oppure, per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, entro novanta giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

In deroga, è sempre consentito il ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino DOP Colli di Conegliano Torchiato di Fregona e dei sottoprodotti ottenuti dalla produzione del vino DOP Colli Bolognesi Pignoletto Passito.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve registrano le operazioni di ottenimento, consegna e ritiro in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/273 al regolamento (UE) n. 2018/274 ed al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293.

2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici è effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari.

3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno.

Art. 5.

Caratteristiche

1. I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna o del ritiro sotto controllo devono avere le seguenti caratteristiche minime:

a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;

b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.

Le fecce sono denaturate secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed integrazioni

2. La quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino è almeno pari al:

10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve, 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP;

5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.

3. L'aumento di volume del vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolometrico del vino e per la sua edulcorazione non è preso in conto ai fini del calcolo di detta percentuale del 10%.

4. Per determinare il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a) 9,0% per la zona C I;

b) 9,5% per la zona C II;

c) 10,0% per la zona C III.

5. Qualora le percentuali indicate al punto 2 non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla eliminazione dei sottoprodotti consegnano una quantità di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. Il vino è denaturato a norma del decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294.

L'obbligo può essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto, senza procedere alla denaturazione. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione.

6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 6, il trasporto sul territorio nazionale delle vinacce e delle fecce è scortato dal documento di cui all'art. 147, paragrafo 1, del regolamento, nei casi e nei modi previsti dalle norme unionali e da quelle nazionali di applicazione vigenti.

Art. 6.

Ritiro sotto controllo

1. I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve, che sono tenuti a eliminare i sottoprodotti, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico.

L'eliminazione dei sottoprodotti per uso agronomico può essere effettuato anche mediante il preventivo compostaggio aziendale, purché effettuato al di fuori della cantina o dello stabilimento enologico;

b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso energetico e industriale, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili, ferme restando le norme di carattere fiscale vigenti, nonché per la produzione di materiali innovativi;

d) uso alimentare: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di bevande o prodotti alimentari riportati all'allegato I;

e) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

f) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

g) altri usi alternativi comunicati al Ministero, all'ICQRF ed alle regioni almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.

2. Le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari di cui all'allegato I del presente decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo.

3. I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo; in tal caso non si applica l'art. 5 del presente decreto.

4. Le regioni stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e stabiliscono, altresì, le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.

5. I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi di cui al comma 1, effettuano la comunicazione di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposita funzionalità presente nel SIAN. La comunicazione è trasmessa entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro:

a) all'Ufficio territoriale dell'ICQRF competente;

b) ai comandi territorialmente competenti del CUFAA;

c) alle regioni, nel caso siano emanate disposizioni di controllo ai sensi dell'art. 16.

La comunicazione di cui al comma 1, redatta sulla base del modello riportato all'allegato II del presente decreto, contiene:

a) la natura e la quantità dei sottoprodotti;

b) il luogo in cui sono depositati;

c) il tipo di destinazione;

d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;

e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;

f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo.

6. Il numero identificativo della comunicazione telematica di cui al comma 5 è indicato, nel registro telematico vitivinicolo, nel campo relativo al documento giustificativo.

7. Il trasporto del sottoprodotto ritirato è scortato da una stampa della comunicazione di cui al comma 5 e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Nel SIAN le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

8. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.

Art. 7.

Acetifici

1. Gli acetifici che ricevono il vino da parte dei produttori rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello *A)* allegato III al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nella nota in calce al modello stesso.

2. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento dell'obbligo di cui al precedente art. 5 avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.

Art. 8.

Verifiche

1. Il titolo alcolometrico, determinato per la distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio o agli usi previsti all'art. 6 del presente decreto, viene stabilito per grado/100 chilogrammi, per le vinacce e le fecce, o grado/ettolitro per il vino.

2. I distillatori o gli altri soggetti autorizzati, secondo l'art. 6, a ricevere le fecce e le vinacce accertano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti all'art. 5 del presente decreto.

3. Il trasporto dei sottoprodotti effettuato in comune da parte di più produttori è consentito purché consenta di individuare le singole forniture, oppure avvenga con modalità che consentano di tener separate le forniture.

Art. 9.

Prodotti ottenuti dalla distillazione

1. Dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si può ottenere:

a) alcool etilico di origine agricola aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2019/787;

b) distillato di origine agricola, secondo quanto previsto all'art. 4, punto 7 del regolamento (UE) n. 2019/787;

c) acquavite di vinaccia rispondente alle definizioni all'allegato 1, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2019/787;

d) grappa rispondente alla definizione ed alle caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 gennaio 2016 (scheda tecnica della Grappa);

e) alcool avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92% vol.;

f) acquavite di feccia di vino rispondente alle definizioni all'allegato 1, paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 2019/787.

2. Qualora i distillatori intendano commercializzare le grappe, il documento di accompagnamento delle vinacce contiene le indicazioni specifiche relative all'origine ed alla provenienza delle materie prime impiegate e, in particolare, alla varietà, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti. In caso di trasporto congiunto di più partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, è consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al presente paragrafo per ciascuna partita trasportata. I distillatori riportano le indicazioni di cui al presente paragrafo nel registro tenuto in conformità alle disposizioni previste dalla disciplina delle accise.

Art. 10.

Obblighi

1. Il distillatore e i soggetti autorizzati ad utilizzare le fecce e le vinacce ai sensi del precedente art. 6 forniscono al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, entro il 30 settembre, un attestato riepilogativo indicante almeno la natura, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato e le date della consegna.

2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente è rilasciato un distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.

3. L'attestato contiene almeno gli elementi di cui al modello B allegato IV al presente decreto da compilare in tre esemplari da destinare, come indicato nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformità alle disposizioni previste dalla disciplina delle accise.

4. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore che è allo stesso tempo produttore l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio ICQRF territorialmente competente.

5. I distillatori sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligato a ricevere i sottoprodotti.

Art. 11.

Condizioni per ricevere l'aiuto

1. I distillatori possono beneficiare dell'aiuto per il prodotto di cui al primo comma, lettera *e)* del precedente art. 9 esclusivamente qualora l'alcool sia utilizzato per fini industriali o energetici.

2. L'aiuto, in % vol. del titolo alcolometrico, è erogato nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto e calcolato sulla base del totale del volume di vino prodotto a livello nazionale.

3. L'aiuto è pari a:

euro 1,100 hl %/vol. se ottenuto da vinaccia;

euro 0,500 hl %/vol. se ottenuto da feccia.

4. L'aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a riconoscere al produttore detto importo. Il distillatore fornirà l'elenco dei conferenti i sottoprodotti franco arrivo in distilleria completo delle fatture emesse dal produttore.

5. Sono considerati usi industriali, ai fini del presente decreto, quelli per i quali è prevista la denaturazione dell'alcool ai sensi delle vigenti normative fiscali, nonché l'uso per autotrazione o per combustione.

6. Nuovi usi industriali, diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, sono autorizzati con provvedimenti direttoriali dal Ministero, d'intesa con l'ADM, su domanda dei distillatori.

Art. 12.

Controllo delle operazioni di distillazione

1. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, in particolare, del quantitativo e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

a) del documento previsto all'art. 5, comma 6 del presente decreto, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto;

b) da un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria mediante sondaggio rappresentativo sotto la sorveglianza dell'Agea - organismo pagatore che si avvale, per il controllo, dell'ADM sulla base di un'apposita convenzione. Il prelievo è effettuato a sondaggio con un campione ogni 1000 tonnellate di sottoprodotti introdotti. Qualora il distillatore produca alcool di cui all'art. 9, par. 1, lettera *e)* del presente decreto, il prelievo è effettuato ogni 500 tonnellate dei sottoprodotti introdotti e la dimensione del campione corrisponde, almeno, al 5% delle domande di aiuto. Tuttavia, il numero dei campioni deve rappresentare almeno il 5% dell'importo delle domande di aiuto.

2. Il controllo si effettua per sondaggio, in conformità al paragrafo 1, relativamente:

a) alla consegna dei sottoprodotti in distilleria:

sulle caratteristiche dei sottoprodotti e sull'eventuale vino conferito in completamento d'obbligo;

sulla quantità del conferimento;

sulla corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato previsto all'art. 10, par. 3 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria;

b) alla produzione: mediante la certificazione delle caratteristiche quali-quantitative dell'alcool prodotto e la data della distillazione;

c) alla destinazione, in conformità ai successivi articoli 13 e 14.

3. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, il titolo alcolometrico sarà determinato dal laboratorio dell'ADM. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.

Art. 13.

Controllo della destinazione dell'alcool

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche volte a garantire che l'alcool sia utilizzato per usi industriali o energetici prescritti, i distillatori comunicano all'OP entro i termini prescritti dallo stesso prima della cessione dell'alcool, o prima della denaturazione, il piano di consegna/denaturazione dell'alcool, l'utilizzatore e la destinazione. Le verifiche effettuate dall'ADM sulla base della convenzione di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera *b)*, secondo le vigenti disposizioni del TUA concernono i seguenti aspetti:

a) il quantitativo di alcool trasportato;

b) la contabilità dei registri e dei processi di utilizzazione.

Qualora l'alcool non sia denaturato o trasformato in bioetanolo, l'OP concorda con l'ADM le modalità di verifica dell'utilizzazione dell'alcool, utilizzando i dati a disposizione dell'agenzia stessa.

2. La prova dell'avvenuta denaturazione sostituisce l'accertamento dell'effettivo utilizzo dell'alcool.

3. L'OP stabilisce, se del caso, l'istituzione di registri e ulteriori documenti giustificativi o informazioni che debbano fornire i distillatori e coloro che utilizzano l'alcool, previa intesa con l'ADM.

4. Per l'alcool da trasformare, in Italia, in bioetanolo per uso carburanti, l'OP acquisisce dall'ADM la documentazione dell'avvenuta trasformazione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, il distillatore acquisisce la documentazione equivalente presso l'autorità nazionale competente.

Art. 14.

Domanda di liquidazione dell'aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'OP entro il 5 agosto di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto.

2. La domanda contiene almeno:

a) per quanto riguarda le fecce e le vinacce, un riepilogo delle consegne effettuate da ciascun produttore, indicante come minimo:

la natura, la quantità ed il titolo alcolometrico volumico; il numero del documento di cui al precedente art. 5; l'elenco nominativo completo dei produttori;

b) la prova di aver corrisposto il pagamento, quanto meno, dell'importo previsto all'art. 11, comma 4, se il conferimento del sottoprodotto è stato effettuato a carico dei produttori con l'elenco delle fatture emesse dagli stessi;

c) una dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'ADM indicante i quantitativi di alcool ottenuti e la data di fabbricazione.

Gli elenchi riguardano tutti i produttori.

3. Se la distillazione è effettuata dallo stesso produttore, il documento di cui al comma 2 è sostituito da una dichiarazione, vidimata dall'ufficio competente dell'ADM, indicante come minimo:

a) la natura, la quantità, il colore ed il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare;

b) i quantitativi di alcool ottenuto e le date di fabbricazione.

4. Per quanto riguarda la prova che l'alcool è stato utilizzato secondo gli usi prescritti è fornita la documentazione prevista al precedente art. 13.

5. L'OP mette a disposizione degli organismi competenti a svolgere i controlli gli elenchi previsti al precedente comma 2.

6. Il distillatore chiede l'anticipo dell'aiuto costituendo una cauzione, secondo modalità che saranno stabilite dall'OP. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un'intera campagna, abbia fornito la prova dell'effettiva destinazione dell'alcool prodotto.

Art. 15.

Recuperi e penalità

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto determina, per il distillatore, la revoca del riconoscimento con il conseguente divieto di accedere agli aiuti comunitari previsto per l'intervento per un anno successivo all'accertamento della violazione nonché l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 ed all'art. 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.

2. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.

Art. 16.

Controlli

1. I controlli sono svolti da:

ICQRF, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, in collaborazione con il CUFAA, per gli usi alternativi di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

regione, o da un organismo da essa individuato, qualora emanino disposizioni di controllo per i casi di ritiro sotto controllo previsti dall'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 4 del presente decreto, informandone l'ICQRF. In tal caso la comunicazione di cui all'art. 6, comma 5, è trasmessa anche alla regione o all'organismo di controllo da essa individuato;

uffici competenti dell'ADM presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool, sulla base della Convenzione con l'OP richiamata all'art. 12, comma 1, lettera *b)*.

2. Gli altri organi di controllo individuati ai sensi dell'art. 6 verificano il rispetto del divieto di sovrappressione delle uve, le caratteristiche dei sottoprodotti e la destinazione degli stessi.

3. È sempre consentito all'ICQRF l'accesso ai registri tenuti in ottemperanza alle disposizioni della disciplina delle accise presso i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica e presso le distillerie.

Art. 17.

Procedure e termini

1. L'OP comunica tempestivamente al Ministero, comunque entro il 10 agosto, l'importo totale degli aiuti chiesto dai distillatori.

2. Qualora i fondi assegnati per il finanziamento dell'intervento non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate, il Ministero, se disponibili, assegna ulteriori fondi.

3. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili, l'OP liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente gli importi spettanti a ciascun richiedente.

4. L'aiuto è corrisposto dall'OP, entro il 15 ottobre di ogni anno, nei limiti indicati al precedente paragrafo 2.

5. Modifiche al presente decreto che non riguardano l'art. 6 nonché le modifiche agli allegati sono adottate dal Ministero con decreto direttoriale senza l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

2. I richiami alle disposizioni abrogate effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1080

ALLEGATO *I*

ELENCO DELLE PRODUZIONI
DI CUI ALL'ART. 6, PAR. 1, LETTERA D)

Bevande:

Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona;

Colli Bolognesi Pignoletto Passito.

Prodotti alimentari:

prodotti ortofrutticoli;

formaggi;

prodotti da forno;

salumi;

olio di vinacciolo.

ALLEGATO *II*

COMUNICAZIONE PER L'USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

All'Ufficio Territoriale
dell'ICQRF di ____________

A …………
(Regione, o altro Enti o Organismo)

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE					
COGNOME			NOME		
LUOGO DI NASCITA			DATA DI NASCITA		
RESIDENZA	INDIRIZZO				
	COMUNE		P	PROV.	
	TEL.		FAX		
	E-MAIL				

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA)			PARTITA IVA		
DENOMINAZIONE					
FORMA GIURIDICA					
SEDE LEGALE	INDIRIZZO				
	COMUNE		CAP	PROV.	
	TEL.		FAX		
	E-MAIL				
	LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA		☐ SI'	☐ NO	

COMUNICA

che nel/i giorno/i ___________________________, per la campagna vendemmiale ________, effettuerà l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti di vinificazione ottenuti dalla trasformazione dell'uva (barrare le caselle di interesse) :

1. ☐ presso i propri impianti;

2. ☐ presso gli impianti della ditta/produttore ____________, CUAA ____________, Codice fiscale ______________ P.IVA ________________. Con sede dello stabilimento in via _________comune _________(indicare indirizzo completo)

Che la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale ________ è pari a ______ q, di cui ___________q sono uve di proprietà;

Che la quantità di vino prodotto nell'annata ___________ è prevista pari a ____________hl;

L'uso alternativo dei sottoprodotti è il seguente:

☐ lo spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici agricole, i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha.

☐ lo spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici agricole della ditta/produttore indicato al punto 2, i cui riferimenti catastali sono riportati nel fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha. Come da allegata/e dichiarazione/i

☐ l'utilizzo per produzione di energia; i sottoprodotti sono conferiti all'impianto di produzione energetica sito in Via _________________, Comune di _____________________. codice accisa ___________*

☐ Altro (descrizione uso alternativo____ ____ ____

Il luogo in cui i sottoprodotti sono depositati, identificato con codice ICQRF n.__/_____, prima di essere avviati all'uso alternativo alla distillazione, è sito in via _________________, Comune di _____________________.

Il codice del registro di carico e scarico dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo, attribuito da ICQRF, è _______________ .

I sottoprodotti destinati all'utilizzo alternativo alla distillazione sono:

	USO AGRONOMICO	USO ENERGETICO	ALTRI USI(_______)	caratteristiche	
	Kg	Kg	Kg	Alcol anidro totale/ 100Kg	Umidità (solo per le fecce) %
VINACCE					
FECCE					

Io sottoscritto,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l'accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa all'intervento, agli Organi incaricati dei controlli.

Luogo e data ____

Firma ____
(per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

***INDICARE QUALORA TRATTASI DI IMPIANTO CENSITO AI FINI DEL TUA**

ALLEGATO *III*

Modello A di cui all'art. 7, par. 1

ATTESTATO DI CONSEGNA

Attestato n.

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ……………………….……………..

Codice Fiscale ………………………………………..

con residenza o sede in ……………………………………………………………………………….

ha consegnato nel corso della campagna ……………………..… all'acetificio (3) …………………
………. …………………………………………………………………………………………………
le seguenti quantità di vino :
hl. …………………………………. del tipo ………………………………….. provenienti dalla zona
(3) ………………………………………………………………..
con gradazione effettiva di ………………………. per complessivi gradi alcole …………………….

per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo relativo alla campagna ……………

Estremi della bolletta di accompagnamento (4) …………………………………………………

Estremi della dichiarazione di produzione …………………………………………………………

Data ………………………………..

Il conferente
……………………………………………………..

Per l'acetificio
…………………………………………………….

(1) L'attestato va compilato in tre esemplari: il primo è rilasciato a ciascun produttore conferente entro dieci giorni dalla consegna del vino; il secondo è inviato via pec, al momento del rilascio, all'ufficio ICQRF territorialmente competente di cui all'Allegato V in relazione alla sede del produttore conferente, il terzo è conservato agli atti dell'acetificio.
(2) Indicare le generalità o la ragione sociale, il codice fiscale
(3) Indicare la zona C1b, C2 o C3b
(4) Indicare la data e il numero del documento

ALLEGATO *IV*

Modello B di cui all'art. 10

ATTESTATO DI CONSEGNA (1)

Bolletta n.

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ……………………………. con residenza o sede in

……………………………………………………. Codice fiscale …………………………………

ha consegnato nella campagna …………………………..alla distilleria …………………………………………

le seguenti quantità di materie prime vinose o vino …………………………………………………

in assolvimento (3)…………………………………. della prestazione obbligatoria per la campagna …………….

MATERIA PRIMA (4)	Numero di registrazione	Data registrazione nel registro di carico e scarico delle materie prime	Numero del documento di accompagnamento	100 Kg/Hl. (5)	Gradi	Montegradi
Vinacce						
Fecce						
Vino						

Data ………………………………..

Il distillatore

(1) L'attestato di consegna va compilato in tre esemplari : il primo è rilasciato entro il 30 settembre di ogni anno a ciascun produttore conferente, il secondo è inviato via pec, al momento del rilascio, all'ufficio territoriale di cui all'allegato V in relazione al produttore conferente, il terzo è conservato agli atti della distilleria.
(2) Indicare le generalità, ivi compreso il codice fiscale
(3) Parziale/completamento/(indicare la voce interessata) e la campagna di riferimento
(4) E' possibile predisporre attestati distinti per ciascun tipo di prodotto (vinacce, fecce e vino)
(5) Peso all'arrivo

ALLEGATO *V*

ELENCO DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELL'ICQRF
(ART. 7, COMMA 1 E NOTA (1) IN CALCE ALL'ALLEGATO III; ART. 10, COMMA 3 E NOTA (1) IN CALCE ALL'ALLEGATO IV)

Uffici territoriali (sedi dirigenziali):	Regioni di competenza*:*	Telefono	PEC
ICQRF Nord-Ovest Strada Antica di Collegno 259 10146 Torino	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	0115174851	aoo.icqrf.to@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Lombardia Via R. Pitteri, 110 20134 Milano	Lombardia	0226410497 0226410521	aoo.icqrf.mi@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Nord-Est Via Casoni, 13/B 31058 Susegana (TV)	Veneto, Friuli Venezia- Giulia, Trentino- Alto Adige	043864461 043861655	aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Emilia Romagna e Marche Via Nazario Sauro, 20 - 40128 Bologna	Emilia-Romagna, Marche	0512912611	aoo.icqrf.bo@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Toscana ed Umbria Viale Belfiore, 9 50144 Firenze	Toscana, Umbria	0553120301	aoo.icqrf.fi@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Italia Centrale Via Quintino Sella, 42 00187 Roma	Lazio, Abruzzo	0646656418	aoo.icqrf.rm@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Italia Meridionale Via Amerigo Vespucci, 168 80142 Napoli	Campania, Calabria	0815540301 0815544063	aoo.icqrf.na@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Italia Sud-Est Via Giovanni Amendola, 164/C 70126 Bari	Puglia, Basilicata, Molise	0805024267	aoo.icqrf.ba@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Sicilia Viale Regione Siciliana, 7275 90146 Palermo	Sicilia	0917510745	aoo.icqrf.pa@pec.politicheagricole.gov.it
ICQRF Sardegna Via dei Carroz, 12 09131 Cagliari	Sardegna	070500073	aoo.icqrf.ca@pec.politicheagricole.gov.it

23A04076

DECRETO 30 marzo 2023.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 e approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 *final*;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'intervento Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti per quanto riguarda l'intervento della «Vendemmia verde».

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni per applicare l'intervento denominato vendemmia verde, previsto dal piano strategico nazionale, adottato in attuazione dell'art. 58, comma 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 2021/2115.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

b) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) Agea: Organismo di coordinamento Agea;

d) OP: Organismo pagatore competente;

e) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;

f) PSN: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal regolamento (UE) 2021/2117;

h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

k) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino;

l) superficie vitata: ai sensi dell'art. 42, comma 1, del regolamento UE delegato n. 2022/126, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari;

m) parcella viticola: è la parcella agricola, come definita all'art. 65 del regolamento (UE) n. 2021/2116 coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per:

scopi di sperimentazione;

coltura di piante madri per marze;

nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;

la costituzione di collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche;

autoconsumo familiare di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento delegato, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate, se censito.

Una parcella viticola può contenere una o più unità vitate.

n) unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento.

Art. 3.

Descrizione dell'intervento e requisiti oggettivi

1. La «vendemmia verde» consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera parcella o dell'unità vitata, se presente nello schedario viticolo grafico.

2. Beneficiano dell'aiuto previsto per l'intervento i produttori in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3. Formano oggetto dell'intervento le superfici che:

a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative;

c) sono impiantate da almeno quattro campagne viticole;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente e nella campagna di riferimento della domanda di accesso all'intervento.

4. Ai fini dell'applicazione dell'intervento, le regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidono:

a) la superficie minima e massima per domanda;

b) se escludere dall'intervento i vigneti oggetto di rivendicazione delle uve a denominazione di origine o ad indicazione geografica, o alcune denominazioni di origine o indicazioni geografiche, o determinate varietà di cui al comma 3, lettera *a)*;

c) il metodo da attuare per l'eliminazione dei grappoli tra manuale, meccanico e chimico.

5. La stessa parcella non può essere ammessa all'aiuto previsto per la «vendemmia verde» per due anni consecutivi.

Art. 4.

Modalità di attuazione dell'intervento

1. Le regioni emanano le disposizioni attuative dell'intervento individuando le priorità ed i criteri di cui all'art. 3, comma 4.

2. Per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, entro il 10 giugno di ciascun anno secondo modalità applicative predisposte da Agea in accordo con le regioni.

3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l'individuazione della parcella viticola, o delle singole unità vitate se presenti nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento;

b) la resa media come risultante dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa;

c) il metodo utilizzato tra quelli indicati al comma 4, lettera *c)* dell'art. 3;

d) la varietà di vite coltivata sulla parcella viticola o sull'unità vitata, se presente nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento e la destinazione produttiva (vino comune, vino a DOP/IGP);

e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per l'intervento nella campagna precedente, per la stessa parcella.

4. I termini per la pubblicazione sul sito di Agea coordinamento delle domande ammissibili e per la notifica di cui all'art. 8, lettera *a)*, *i)* del regolamento di esecuzione, sono determinati dall'Agea in accordo con le regioni.

5. Entro il 10 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle proposte delle regioni interessate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto direttoriale, l'attivazione dell'intervento per la campagna in corso.

Art. 5.

Pagamento dell'aiuto

1. L'aiuto di cui all'art. 47 del regolamento non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

2. L'aiuto è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

3. Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamento (UE) 2021/2116. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

4. Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri interventi PSN PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base di modalità stabilite da Agea, sentite le regioni interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare, all'art. 18 del regolamento delegato.

2. Il controllo deve, comunque, assicurare:

a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e superfici oggetto dell'intervento;

b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sulla parcella viticola ammessa all'intervento o dell'unità vitata se presente nello schedario viticolo grafico;

c) l'accertamento del metodo utilizzato;

d) ai fini della rendicontazione dell'aiuto, i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

3. I controlli preventivi di cui alla lettera *a)* sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* avvengono in modo sistematico *in loco* e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.

4. Entro il 1° marzo di ogni anno, Agea compila l'allegato VI del regolamento di esecuzione e lo trasmette contestualmente alla Commissione UE, al Ministero ed alle regioni.

Art. 7.

Recuperi e penalità

1. L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intervento è stato realizzato sull'intera superficie oggetto della domanda. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, è possibile realizzare l'intervento su una superficie inferiore rispetto a quella oggetto della domanda. In tale caso se la differenza:

a) non supera il 20%, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento;

b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento e ridotta del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun aiuto per l'intera operazione e non accede all'intervento per i successivi tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

2. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.

Art. 8.

Comitato

1. L'importo dell'aiuto, determinato dalle regioni in conformità ai principi stabiliti dall'art. 14 del regolamento, tiene conto dei criteri individuati da un comitato composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante di Agea, un rappresentante di INEA, un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA. Ai componenti del comitato non è riconosciuto alcun compenso.

2. I criteri per determinare l'importo dell'aiuto sono definiti con decreto direttoriale da emanarsi sulla base delle determinazioni assunte dal comitato di cui al comma 1.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le regioni, gli OP e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio dell'intervento.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla campagna 2023-2024.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1093

23A04077

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 aprile 2023.

Aggiornamento delle modalità di «*reporting*» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini, previsto dalla direttiva (UE) 2016/802, sulla base del sistema di informazione «Thetis EU».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, che codifica la direttiva 1999/32/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte quinta, titolo III, e il relativo allegato X, che reca la disciplina relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alla direttiva 1999/32/CE, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale e il «*reporting*» all'Unione europea su tale tenore di zolfo;

Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che disciplina le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il «*reporting*» nella parte riferita ai combustibili marittimi;

Considerato che è stato istituito un Sistema di informazione dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come piattaforma per la registrazione e per lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità del tenore di zolfo nei combustibili marittimi e che tale nuovo sistema impone un aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alle modalità del «*reporting*»;

Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla Parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 2, ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», nonché attribuito al Ministero della transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni, in parte già spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, relativamente a piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici, finanza climatica e sostenibile e risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot. n. 0003484 del 7 giugno 2022;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. n. 0030246 del 12 settembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2-*bis*.7., le parole «battenti bandiera italiana» sono soppresse;

b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole «sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere *a)* e *b)*» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente a quelli prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettera *d)*»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) al quinto periodo, le parole «e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite» sono soppresse;

c) dopo il punto 3.1., è aggiunto il seguente:

«3.1-*bis*. I soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 9, provvedono a inserire nel Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU, i dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto amministratore può altresì formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti all'inserimento dei dati, al fine di assicurare l'omogeneità dei riscontri e segnalare le eventuali criticità. Il Ministero può avvalersi dell'ISPRA ai fini della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU. Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.»;

d) al punto 3.5. il secondo periodo è soppresso;

e) il punto 3.6. è soppresso.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2233

23A04101

DECRETO 26 giugno 2023.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/544, che modifica la direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione, del 16 dicembre 2022, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alla citata direttiva delegata (UE) 2023/544 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso con nota prot. 12113 del 26 maggio 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso con nota prot. 20057 del 1° giugno 2023;

Decreta:

Articolo unico

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2283

ALLEGATO

«Allegato II
(articolo 9, comma 1)

Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1.

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione	Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati
Piombo come elemento di lega		
1 *a)*. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo		

1 *b)*. Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35% di piombo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	
2 *a)*. Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2% di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
2 *b)*. Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5% di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
2 *c) i)*. Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio	
2 *c) ii)*. Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 *c) i)* contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo [2]	[1]	
3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4% di piombo in peso	[3]	
4 *a)*. Cuscinetti e pistoni	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
4 *b)*. Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011	
Piombo e composti di piombo nei componenti		
5 *a)*. Piombo negli accumulatori utilizzati nei sistemi ad alta tensione [4] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio	X
5 *b) i)*. Piombo negli accumulatori: 1) utilizzati in applicazioni a 12 V 2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento e del Consiglio (1)	[3]	X
5 *b) ii)*. Piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni non incluse nella voce 5 *a)* né 5 *b)* i)	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X
6. Masse smorzanti	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X
7 *a)*. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
7 *b)*. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006	
7 *c)*. Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5% di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009	
8 *a)*. Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *b)*. Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *c)*. Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *d)*. Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio	X [5]

8 *e)*. Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l'85% di piombo in peso)	[1]	X [5]
8 *f) i)*. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *f) ii)*. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *g) i)*. Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *g) ii)*. Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: 1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; 2) una matrice unica di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; 3) package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori.	[1] Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *h)*. Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm² e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm² di superficie del circuito integrato di silicio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *i)*. Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *j)*. Piombo nelle saldature di lastre laminate	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio	X [5]
8 *k)*. Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X [5]
9. Sedi di valvole	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003	
10 *a)*. Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: *i)* vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, *ii)* materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10 *b)*, 10 *c)* e 10 d)		X [6] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
10 *b)*. Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti		
10 *c)*. Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	
10 *d)*. Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio	

11. Inneschi pirotecnici	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio	
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio	X
Cromo esavalente		
13 *a)*. Rivestimenti anticorrosione	Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007	
13 *b)*. Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: *a)* progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; *b)* progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; *c)* progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici	Per *a)*: veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per *b)*: veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio	X
Mercurio		
15 *a)*. Lampade a luminescenza per proiettori	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio	X
15 *b)*. Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio	X
Cadmio		
16. Accumulatori per veicoli elettrici	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008	

(1) regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.

Note alla tabella:

[1] questa esenzione sarà riesaminata nel 2024;

[2] si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato;

[3] questa esenzione sarà riesaminata nel 2025;

[4] sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86 recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»;

[5] demolizione se, in correlazione con la voce 10 *a)*, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione;

[6] demolizione se, in correlazione con le voci da 8 *a)* a 8 *k)*, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.»

23A04172

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2023.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto delle scienze neurologiche» dell'Azienda USL di Bologna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'«Istituto delle scienze neurologiche» della Azienda USL di Bologna, con sede legale in Bologna, - via Castiglione n. 29 - per la disciplina «scienze neurologiche», relativamente alle sedi operative del predetto Istituto dislocate in Bologna presso l'Ospedale Bellaria - via Altura n. 3 - l'Ospedale Maggiore - Largo Nigrisoli n. 2 -, Corte Roncati - Polo funzionale delle disabilità - via Isaia n. 90 -, con l'indicazione delle specifiche Unità Operative;

Vista la nota prot. n. 0080413 del 7 agosto 2020 con la quale il direttore generale dell'Azienda USL di Bologna, codice fiscale 02406911202, ha trasmesso la documentazione necessaria per la conferma del carattere scientifico dell'«Istituto delle scienze neurologiche», per la disciplina «scienze neurologiche», per le proprie sedi in Bologna presso l'Ospedale Bellaria in via Altura n. 3, l'Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli n. 2 e presso il Polo funzionale delle disabilità in Corte Roncati - via S. Isaia n. 90;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 14 aprile 2022 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 9 ottobre 2020;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Vista la nota prot. n. 0264410 del 20 marzo 2023 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'«Istituto delle scienze neurologiche» dell'Azienda USL di Bologna, relativamente alle sedi sopra indicate;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «scienze neurologiche», dell'«Istituto delle scienze neurologiche», struttura interna della Azienda USL di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione n. 29, relativamente alle seguenti sedi in Bologna:

Ospedale Bellaria, via Altura n. 3;

Ospedale Maggiore in Largo Nigrisoli n. 2, per le seguenti Unità Operative:

UO Neurologia OM e Rete *stroke* metropolitana (struttura complessa);

UO Neuroradiologia OM (equiparato a struttura semplice d'Istituto);

UO Medicina riabilitativa e neuroriabilitazione (struttura complessa);

Corte Roncati - Polo funzionale delle disabilità - in Bologna - via S. Isaia n. 90 - per la seguente unità operativa:

Unità Operativa Complessa «Medicina riabilitativa infantile».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 3 luglio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A04071

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 giugno 2023.

Disciplina della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante modificazioni all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che provvede ad aggiungere, dopo il comma 8, il comma 8-*bis*, ai sensi del quale «Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati»;

Considerato che il comma 2 del predetto articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha, altresì, abrogato il comma 3-*bis* dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante istituzione della Commissione tecnica per la *performance*, organismi già operanti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di dover procedere alla definizione, ai sensi del comma 8-*bis* dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico

1. È istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico (di seguito «Osservatorio»).

Art. 2.

Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio supporta il Ministro per la pubblica amministrazione, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, svolgendo funzioni di analisi, studio, proposta e monitoraggio al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano predetto, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio:

a) svolge attività di studio, analisi, ricerca e monitoraggio, formula proposte e assicura il supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione, anche attraverso la predisposizione di un rapporto scientifico biennale sull'evoluzione di tali processi nell'azione delle pubbliche amministrazioni;

b) promuove iniziative ed incontri, anche seminariali, con le pubbliche amministrazioni, nonché con istituzioni nazionali ed internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, finalizzati a valorizzare lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e a perseguire gli obiettivi e le finalità di cui alla lettera *a)*;

c) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative per la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazioni nell'ambito delle materie di competenza.

3. L'Osservatorio si esprime, altresì, su ogni altra questione segnalata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione, o da un suo delegato.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) i Comitati tecnico-scientifici.

3. I componenti del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici sono nominati con separato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e durano in carica per tre anni.

4. Il Presidente dell'Osservatorio convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato di indirizzo.

5. I lavori dei Comitati tecnico-scientifici sono coordinati da un componente individuato con il decreto di cui al comma 3.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze, a fronte dell'esigenza di approfondire tematiche particolari.

Art. 4.

Composizione e funzioni del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal presidente dell'Osservatorio o da suo delegato ed è composto come segue:

a) il coordinatore di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici;

b) un componente designato dal Ministro per la pubblica amministrazione;

c) un componente designato dal Ministro per l'economia e le finanze, in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) un componente designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e) un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;

g) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore del pubblico impiego.

2. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipa di diritto anche il Capo Dipartimento della funzione pubblica o un suo delegato.

3. Il Comitato di indirizzo stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Osservatorio, coordinando le attività dei Comitati tecnico-scientifici, nell'ambito delle finalità e delle funzioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Composizione e funzioni dei Comitati tecnico-scientifici

1. Presso l'Osservatorio operano cinque Comitati tecnico-scientifici, organizzati secondo diversi ambiti tematici come segue:

a) Innovazione organizzativa e lavoro agile;

b) Misurazione e valutazione della *performance*;

c) Formazione e valorizzazione del capitale umano;

d) Valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;

e) Rilevazione e comparazione internazionale.

2. Ogni Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di sette membri, nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti, anche provenienti dal settore privato, dotati di elevata e comprovata professionalità in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della *performance*, formazione e valorizzazione del capitale umano e valutazione dell'impatto delle riforme della pubblica amministrazione.

3. Ogni Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dal Comitato di indirizzo, individua e svolge le linee di attuazione del programma di attività dell'Osservatorio di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente decreto.

Art. 6.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il Dipartimento della funzione pubblica espleta tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Osservatorio.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e assicura, in particolare:

a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio;

b) la redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Osservatorio e la loro conservazione;

c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente;

d) le modalità tecniche e digitali per la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio;

e) il raccordo con le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati competenti in materia;

f) la realizzazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio, nei limiti delle compatibilità di bilancio.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il Ministro: ZANGRILLO

23A04133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 luglio 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Urochinasi EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 461/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle

more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1543/2021 del 16 dicembre 2021 di «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Urochinasi EG"», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 303 del 22 dicembre 2021;

Vista la domanda presentata in data 26/09/2022, con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Urochinasi EG» (urokinasi);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 23-25 e 26 maggio 2023;

Vista la delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale UROCHINASI EG (urokinasi) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«500.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195127 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 198,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 328,31;

confezione:

«1.000.000 U.I./5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195139 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 405,43;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 669,12;

confezione:

«100.000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195103 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 50,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,18;

confezione:

«25.000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195091 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,86.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Urochinasi EG» (urokinasi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04042

DETERMINA 10 luglio 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 462/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 26/2011 del 29 marzo 2011 di «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale con conseguente modifica stampati del medicinale "Amoxicillina Sandoz"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 92 del 21 aprile 2011;

Vista la domanda presentata in data 19/12/2022, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Amoxicillina Sandoz» (amoxicillina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 6, 8-10 febbraio 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 23-26 maggio 2023;

Vista la delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale AMOXICILLINA SANDOZ (amoxicillina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«250mg/5ml polvere per sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 033151034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,62.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina Sandoz» (amoxicillina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04043

DETERMINA 10 luglio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 464/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 265 del 26 febbraio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 67 del 18 marzo 2021, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO E CODEINA MYLAN PHARMA (paracetamolo e codeina);

Vista la domanda presentata in data 5 maggio 2023 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» (paracetamolo e codeina);

Vista la delibera n. 21 del 21 giugno 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARACETAMOLO E CODEINA MYLAN PHARMA (paracetamolo e codeina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«500 mg/30 mg compresse 16 compresse in blister al/pvc uso orale - A.I.C. n. 046934028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del Made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo e Codeina Mylan Pharma» (paracetamolo e codeina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04044

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DECRETO 12 luglio 2023.

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 17, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Visto l'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2023;

Visto il «Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria n. 673/2023 del 9 maggio 2023, in particolare l'art. 2, comma 1, concernente le modalità di indizione delle elezioni mediante provvedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che devono comunque aver luogo in giorno festivo;

Dispone:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina di undici giudici e/o magistrati tributari quali componenti il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, secondo le modalità di cui al regolamento richiamato in premessa.

Art. 2.

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 24 settembre 2023.

Roma, 12 luglio 2023

Il Presidente: LEONE

23A04079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin e metformina, «Sitagliptin e Metformina Pharmacare».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 154 del 10 luglio 2023

Procedura europea n. MT/H/0598/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA PHARMACARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29, Milano, cap. 20149, Italia;

confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050649019 (in base 10) 1J9PXV (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050649021 (in base 10) 1J9PXX (in base 32).

Principi attivi: sitagliptin e metformina cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Sag Manufacturing, S.L.U.

Ctra. N-I, km 36, San Agustín de Guadalix, 28750 Madrid, Spagna;

Galenicum Health, S.L.

Sant Gabriel, 50, Esplugues De Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04072

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data l°agosto 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Eduardo Aznar Campos, Console generale di Spagna in Roma.

23A04067

Rilascio di *exequatur*

In data 10 luglio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Susanne Welter, Console generale della Repubblica Federale di Germania in Milano.

23A04068

Rilascio di *exequatur*

In data 7 luglio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Paolo Campinoti, Console onorario del Regno del Bahrain in Firenze.

23A04069

Rilascio di *exequatur*

In data 6 luglio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Eugenio Puddu, Console onorario di Romania in Genova.

23A04070

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Trustfid S.p.a.», con sede legale in Milano.

Con d.d. 5 luglio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 9 settembre 2003, modificato in data 28 novembre 2011, alla società «Trustfid S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03871240960, deve intendersi riferita alla «Trustfid S.r.l.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «S.r.l.».

23A04073

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «I-Holding società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Asti.

Con d.d. 12 luglio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «I-Holding società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Asti (AT), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02668360064, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

23A04074

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 11 luglio 2023, n. 2155 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Polo industriale di Porto Torres» tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 luglio 2023, n. 2155 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del Polo industriale di Porto Torres finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12.00 del 12 settembre 2023 alle ore 12.00 del 14 novembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 12 luglio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mimit.gov.it

23A04078

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-168) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100230720

€ 1,00